



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

CH-3003 Berna, Direzioni UFAG / ARE

Posta A

Ai Tribunali amministrativi cantonali

Riferimento:

Vostro riferimento:

Nostro riferimento:

Berna / Ittigen, 2 marzo 2015

Obbligo di notifica dei Cantoni in relazione a decisioni di ultima istanza riguardanti superfici per l'avvicendamento delle colture

Gentili Signore, egregi Signori

In virtù dell'articolo 1 lettera c dell'ordinanza dell'8 novembre 2006 concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico (RS 173.110.47), le autorità cantonali sono tenute a notificare senza indugio e gratuitamente alle autorità federali legittimate a ricorrere le decisioni di ultima istanza che possono essere impugnate dinanzi al Tribunale federale mediante ricorso in materia di diritto pubblico.

Se si tratta di decisioni riguardanti progetti che richiedono superfici per l'avvicendamento delle colture, si deve procedere alla notifica all'**Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)**, essendo quest'ultimo legittimato a ricorrere in tale materia ai sensi dell'articolo 34 capoverso 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), entrato in vigore il 1° gennaio 2014. Queste decisioni devono essere notificate anche all'**Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)**, al quale, peraltro, sono da notificare in generale le decisioni in materia di pianificazione del territorio conformemente all'articolo 48 capoverso 4 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT; RS. 700.1) (sono escluse solamente le decisioni cantonali di ultima istanza pronunciate in applicazione della LPT concernenti autorizzazioni edilizie nelle zone edificabili [cfr. art. 2 lett. d dell'ordinanza concernente la notifica delle decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto pubblico]).

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Direzione
Mattenhofstr. 5, 3003 Berna
Tel.: +41 58 462 25 22
info@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Direzione
3003 Berna
Tel.: +41 58 462 40 60
info@are.admin.ch
www.are.admin.ch


Affinché ARE e UFAG possano esercitare il loro diritto a presentare ricorso, è indispensabile la notifica delle decisioni succitate da parte dei Tribunali cantonali. Ringraziandovi di voler prendere atto di quanto sopra, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG



Prof. Dott. Bernard Lehmann
Direttore dell'Ufficio federale dell'agricoltura

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE



Dott. ssa Maria Lezzi
Direttrice dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale